



COMUNE DI MIRTO

(Prov. Messina)

ORIGINALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

~~COPIA~~

N° 04 del Reg.
Del 12-03-2007

OGGETTO: APPROVAZIONE REGOLAMENTO COMUNALE PER LA TUTELA DELL'INCOLUMITA' PUBBLICA DALL'AGGRESSIONE DEI CANI.

L'anno duemilasette, il giorno Dodici del mese di Marzo alle ore 19.00 e seguenti, nella solita sala delle adunanze consiliari del Comune suddetto. Alla convocazione in sessione ordinaria /straordinaria/urgente che è stata partecipata ai Signori Consiglieri a norma di legge, risultano all'appello nominale:

CONSIGLIERI

	P ==	A ==
1) SCARCINA ALDO (DIMISSIONARIO)	==	==
2) CASTROVINCI NUNZIO	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
3) BOTTA ALESSIO	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
4) RAFFITI CIRINO	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
5) NASTASI GIOVANNI	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
6) CALA LESINA DONATELLA	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
7) RAFFITI GIUSEPPE	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
8) FIOCCO FEDELE	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
9) FIDACARO GIUSEPPE	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
10) IMMORLICA GIUSEPPINA	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
11) LANUTO GIUSEPPE	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
12) MIRACOLA CALOGERO	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>

COMUNE DI MIRTO
(Provincia di Messina)

Il sottoscritto Segretario, su conforme attestazione dell'impiegato responsabile alla pubblicazione cer- tifica, che il presente avviso venne pubblicato all'albo pretorio dal 16.4.07 al 1.5.07 e che contro lo stesso non furono presentati reclami.

MIRTO li 24.5.07
L'IMPREGATO RESPONSABILE _____ IL SEGRETARIO COMUNALE _____

ASSEGNATI N° 12 Fra gli assenti sono giustificati (Art. 173 O.R.E.L.) PRESENTI N° 7
IN CARICA N° 11 ASSENTI N° 4

Risultato che gli intervenuti sono in numero legale:
Presiede il Sig. **CASTROVINCI NUNZIO** nella sua qualità di **PRESIDENTE**
Partecipa il Segretario C.le Dott.ssa **G. MINISSALE**. La seduta è pubblica.
Nominati scrutatori i sigg.ri _____
IL presidente dichiara aperta la discussione sull'argomento in oggetto regolarmente
Iscritto all'Ordine del Giorno.
Per l'Amministrazione e / sono presenti il Sindaco e l'Ass.re Seluma

Proposta n. 2 del 02/03/07

Oggetto: Approvazione Regolamento comunale per la tutela dell'incolumità pubblica dall'aggressione di cani.

PREMESSO che:

- la legge 14.08.1991 n.281, legge quadro in materia di animali d'affezione e prevenzione del randagismo, in particolare all'art.1 stabilisce che lo Stato promuove e disciplina la tutela degli animali da affezione, condanna gli atti di crudeltà contro di essi e favorisce la corretta convivenza tra uomo ed animale;
- il D.P.C.M. 28.02.2003 ha disciplinato il benessere degli animali da compagnia e pet-therapy;

CONSIDERATO che l'uso di collari elettrici o altri congegni atti a determinare scosse o impulsi elettrici sui cani procura paura e sofferenza e può provocare reazioni di aggressività da parte degli animali stessi, l'impiego di tali strumenti si configura come maltrattamento e chiunque li utilizzi è perseguibile ai sensi della legge 20.07.2004 n.189;

PRESO ATTO che il Ministro della Salute ha emanato l'ordinanza 12.12.2006 (pubblicata sulla G.U. n.10 del 13.01.2007) avente ad oggetto " Tutela dell'incolumità pubblica dall'aggressione di cani";

RITENUTA, pertanto, la necessità di adottare un regolamento comunale contenente disposizioni cautelari a tutela della salute pubblica;

VISTO lo schema di Regolamento per la tutela dell'incolumità pubblica dall'aggressione di cani, predisposto dagli uffici competenti e composto di n. 11 articoli, che si allega al presente provvedimento a farne parte integrante e sostanziale, e ritenuto meritevole di approvazione in quanto rispondente alle esigenze di questo Comune

PROPONE

- 1. DI APPROVARE** lo schema di Regolamento per la tutela dell'incolumità pubblica dall'aggressione di cani, predisposto dagli uffici competenti e composto di n. 11 articoli, che si allega al presente provvedimento a farne parte integrante e sostanziale;
- 2. DI TRASMETTERE** il presente provvedimento, ad avvenuta esecutività, all'ufficio anagrafe canina di questo Comune ed al responsabile del servizio di polizia municipale per gli adempimenti di competenza ivi previsti.

Il Responsabile dell'area amministrativa



Il proponente



REGOLAMENTO COMUNALE PER LA TUTELA DELL' INCOLUMITA' PUBBLICA
DALL' AGGRESSIONE DI CANI

Art.1 - Oggetto del Regolamento

1. Il regolamento è finalizzato a tutelare il benessere della popolazione canina domestica presente nel territorio del comune e a disciplinare la convivenza tra l'uomo e l'animale.

Art.2 - Ambito di applicazione e definizioni

1. Le norme del presente regolamento si applicano sulle aree pubbliche, di uso pubblico e/o comunque aperte al pubblico, salvo diverse esplicite indicazioni.
2. Alcune norme del presente regolamento si applicano anche nelle aree private.

Art.3 - Raccolta delle deiezioni

1. Sulle aree aperte al pubblico gli accompagnatori sono sempre tenuti:
 - a) alla totale asportazione delle deiezioni lasciate dai cani con successivo smaltimento;
 - b) a fare uso, per l'asportazione, di idonea attrezzatura che devono avere immediatamente disponibile al seguito.
2. Chiunque viola le disposizioni previste al comma 1 lettera a) del presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 30,00 ad € 90,00 oltre alla asportazione delle deiezioni.
3. Chiunque viola le disposizioni previste al comma 1 lettera b) del presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 25,00 ad € 75,00.
4. Sono esclusi dall'applicazione del presente articolo i non vedenti con cani guida.

Art.4 - Museruole e guinzagli

1. Sulle aree aperte al pubblico gli accompagnatori sono sempre tenuti ad applicare la museruola o il guinzaglio. Per i cani condotti nei locali pubblici e sui mezzi di trasporto pubblici è sempre obbligatorio applicare sia la museruola che il guinzaglio. I proprietari e i detentori di cani a rischio di aggressività devono sempre applicare sia il guinzaglio che la museruola agli animali quando gli stessi si trovano in un qualsiasi luogo pubblico o aperto al pubblico.
2. Chiunque viola le disposizioni di cui sopra è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 50,00



ad € 150,00. L'importo di tale sanzione è raddoppiato se la violazione viene commessa da proprietari o detentori di cani appartenenti alle razze a rischio individuale dall'ordinanza del ministero della Salute del 12.12.2006 o dai proprietari degli specifici animali pericolosi individuati dall'art.7.

**Art.5 - Detenzione dei cani all'interno di cortili
e/o giardini privati**

1. E' fatto divieto di detenere i cani in spazi angusti, privi dell'acqua e del cibo necessari e non provvedere alla periodica pulizia degli ambiti.
2. E' fatto divieto di detenere cani in luoghi sprovvisti di un idoneo riparo coperto e rialzato dal suolo ove gli animali possano proteggersi dalle intemperie, dal freddo e/o dal sole diretto.
3. I cani, se non dalla catena, devono essere tenuti all'interno di un'area delimitata con una rete metallica o una cancellata avente un'altezza dal fondo di calpestio pari almeno al doppio dell'altezza del cane; la superficie dell'eventuale specifico recinto costruito per custodire l'animale deve avere una base di misura non inferiore all'altezza del cane moltiplicato per 25, ogni animale in più comporta un aumento del 50% di tale misura.
4. La rete, e/o cancellata, deve avere le caratteristiche citate per tutta la sua lunghezza, non deve essere facilmente scavalcabile ed avere una consistenza e una trama tale da non permettere la fuoriuscita del muso dell'animale.
5. L'eventuale catena deve avere una robustezza e una misura adeguata oltre a possedere un solido ancoraggio, proporzionato alla mole dell'animale.
6. La libertà di movimento dell'animale deve corrispondere alla lunghezza minima della catena. Gli animali che sono tenuti alla catena devono sempre poter raggiungere il riparo e la ciotola dell'acqua e del cibo.
7. In ogni caso i cani alla catena non possono raggiungere, in autonomia, un'area pubblica o di uso pubblico ovvero la proprietà privata di un terzo.
8. All'interno delle proprietà private, indipendentemente dalle dimensioni delle stesse, se queste non sono adeguatamente delimitate, i cani non possono essere tenuti senza guinzaglio, ovvero senza catena, ad eccezione degli animali utilizzati nell'esercizio venatorio, nella ricerca dei tartufi e di quelli accompagnati; in ogni caso l'accompagnatore deve potere, in qualunque momento, controllarne i movimenti.
9. I possessori dei cani che con il loro abbaiare, guaire, ululare o latrare disturbano in modo insistente e inequivocabile il vicinato sono soggetti alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 30,00 ad € 90,00.
10. Chiunque viola le altre disposizioni previste dal presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento



di una somma da € 50,00 ad € 150,00 fatta salva la possibilità per il sindaco di emettere ulteriori e necessari provvedimenti.

Art.6 - Particolari situazioni

1. E' fatto divieto di introdurre cani, anche al guinzaglio e con la museruola, in bar, ristoranti e simili pubblici esercizi e negozi. Sono esentati da questo divieto gli esercenti che intendano ammettere gli animali, nel rispetto della normativa igienica, purché tale facoltà sia ben pubblicizzata all'ingresso del locale per darne adeguata notizia a tutti i frequentatori del locale.
2. E' vietato trasportare o far stazionare i cani segregati nei bauli chiusi delle auto o farli stazionare all'interno dell'abitacolo dei veicoli a motore esposti al sole.
3. E' vietato condurre nelle aree pubbliche, di uso pubblico e/o comunque aperte al pubblico i cani femmina durante l'estro.
4. E' vietato condurre cani al guinzaglio con l'accompagnatore che guida un veicolo a motore.
5. Sono vietati gli interventi chirurgici destinati a modificare l'aspetto di un cane senza scopi veterinari ed in particolare è vietato il taglio della coda, delle orecchie e delle corde vocali. E' altresì vietato l'addestramento coercitivo dell'animale con uso di strumenti elettrici.
6. Chiunque viola le disposizioni previste ai commi 1 e 3 del presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 25,00 ad € 75,00.
7. Chiunque viola le disposizioni previste ai commi 2,4,e 5 del presente articolo è soggetto, salvo che il fatto non costituisca reato, alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 100,00 ad € 300,00.
8. In deroga alle diverse previsioni locali, è ammesso, in genere, per i parchi e i giardini pubblici con più ingressi, il transito al guinzaglio dei cani sui camminamenti pavimentati. Durante l'attraversamento il conduttore dovrà garantire la costante presenza o prossimità dell'animale sul camminamento.

Art.7 - Tutele dall'aggressività esaltata dei cani

1. Per predeterminate razze canine ad aggressività esaltata si applica l'ordinanza del ministero della salute del 12.12.2006 che prevede particolari oneri e divieti per la corretta detenzione di questi animali. In particolare:
 - a) coloro che non stipulano una polizza di assicurazione di responsabilità civile per i danni causati dal proprio cane contro terzi soggiacciono alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 50,00 ad € 150,00;
 - b) coloro che, nonostante il divieto stabilito nell'ordinanza ministeriale, detengano o a qualunque titolo accompagnino

uno dei cani vietati soggiacciono alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 200,00 ad € 600,00.

Art.8 - Censimento locale dei cani pericolosi

1. Si definisce cane con aggressività non controllata quel soggetto che, non provocato, lede o minaccia l'integrità fisica di una persona o di altri animali attraverso un comportamento aggressivo non controllato dal detentore dell'animale. Il comune istituirà un elenco dei cani morsicatori e dei cani con aggressività non controllata rilevati nonché dei cani ad aggressività esaltata di cui all'art.7 da comunicare periodicamente aggiornato ai servizi veterinari e agli organi di polizia.
2. L'autorità sanitaria competente, in collaborazione con l'Asl potrà stabilire:
 - a) i criteri per la classificazione del rischio derivante da cani pericolosi ed i parametri di rilevazione;
 - b) i percorsi di controllo e rieducazione per la prevenzione delle morsicature e le prescrizioni atte a controllare e limitare il rischio di aggressione;
 - c) l'obbligo per i proprietari di cani pericolosi di stipulare una polizza assicurativa per la responsabilità civile.

Art.9 - Norme di chiusura

1. L'ufficio anagrafe canina del comune comunica alla polizia municipale, almeno ogni sei mesi, l'elenco dei possessori dei cani individuati dall'ordinanza ministeriale di cui al comma 1 dell'art.7 e quello dei cani pericolosi di cui all'art.8. La polizia municipale effettua periodicamente dei sopralluoghi a campione per verificare il rispetto del presente regolamento presso i luoghi dove tali animali sono custoditi.

Art.10 - Vigilanza

1. Il controllo del rispetto delle indicazioni previste dal presente regolamento spetta a tutti gli organi di vigilanza individuati dalla legge. Possono effettuare controlli in materia anche gli organi di vigilanza volontaria muniti di specifico potere di accertamento in materia ambientale e di qualifica di guardia particolare giurata. L'amministrazione comunale ha facoltà di individuare ulteriori organi deputati al controllo e alla vigilanza ma in tal caso occorrerà una specifica individuazione dei poteri e delle facoltà degli agenti preposti.

Art.11 - Entrata in vigore

1. Il presente regolamento entra in vigore decorsi quindici giorni dalla data di ripubblicazione all'albo pretorio da effettuarsi dopo la deliberazione di approvazione da parte del consiglio comunale.



COMUNE DI MIRTO

PROVINCIA DI MESSINA

PARERI

Ai sensi dell'ex art. 53 della legge 8 giugno 1990, n. 142
recepito dalla L.R. 11 dicembre 1991, n. 48 e L.R. 30 del 23/12/2000
e attestazione della copertura finanziaria

SULLA PROPOSTA DI DELIBERAZIONE

**OGGETTO: APPROVAZIONE REGOLAMENTO COMUNALE PER LA TUTELA
DELL'INCOLUMITA' PUBBLICA DALL'AGGRESSIONE DI CANI.**

Per quanto concerne **la regolarità tecnica** parere FAVOREVOLE

Li, _____

**IL RESPONSABILE
DEL SERVIZIO INTERESSATO**



UFFICIO DI RAGIONERIA

Per quanto concerne **la regolarità contabile**, si esprime parere favorevole.
Ai sensi dell'art. 55 della L. 142/90, recepito dalla L.R. 48/91 e successive
modifiche ed integrazioni.

Si attesta la **copertura finanziaria** al capitolo _____

Li, _____

**IL RESPONSABILE DI RAGIONERIA
E DEL SERVIZIO FINANZIARIO**



COMUNE DI MIRTO
(PROVINCIA DI MESSINA)

N° 2/07 del Reg.

Li, 8-3-2007

OGGETTO: APPROVAZIONE REGOLAMENTO COMUNALE PER LA TUTELA DELL'INCOLUMITA' PUBBLICA DALL'AGGRESSIONE DI CANI.

Il sottoscritto Revisore dei Conti del Comune di Mirto, nominato con deliberazione di C.C. n° 06 del 23/03/2004, al fine di rendere concreta la collaborazione con l'Amministrazione Comunale, nella sua funzione di controllo e di indirizzo, così come previsto dall'art. 1 comma primo della L.R. n° 48/91;

- **VISTO** il Decreto Legislativo n° 267/00;
- **VISTO** il Regolamento di Contabilità;
- **VISTO** l'O.R.E.L.;
- **VISTI** i pareri favorevolmente resi per la regolarità tecnica e contabile;
- **ESAMINATA** attentamente, in ogni suo componente, la proposta di deliberazione di cui all'oggetto si esprime parere

F. ANTONI

IL REVISORE DEI CONTI
(DR. S. SIRNA)

Il Presidente dà lettura della proposta in oggetto indicata.
Ultimata tale lettura, il Presidente invita i sigg.ri consiglieri a volere intervenire o meno.

Non avendo alcun consigliere chiesto di intervenire, il Presidente mette ai voti la proposta.

Eseguita la votazione per alzata e seduta, si ottiene il seguente risultato:

PRESENTI E VOTANTI N° 7 VOTI FAVOREVOLI N° 7 -

IL CONSIGLIO COMUNALE

VISTA la deliberazione in oggetto indicata;

UDITA la lettura datane dal Presidente;

RILEVATO che sulla proposta sono stati resi i prescritti pareri;

RILEVATO, altresì, che sulla presente proposta di deliberazione è stato reso il parere del Revisore del conto ai sensi del vigente Statuto comunale;

VISTO l'O.A.EE.LL. vigente nella R.S.;

PRESO ATTO dell'esito della votazione e sentita la successiva proclamazione da parte del Presidente


DELIBERA

DI APPROVARE la proposta di deliberazione in oggetto riportata.




Il presente verbale, salvo ulteriore lettura e approvazione, ai sensi e per gli effetti dell'art 186 dell'ordinamento amministrativo degli EE.LL. nella Regione Siciliana, approvato con Legge Regionale 15 Marzo 1963 N. 16, viene sottoscritto come segue:

IL PRESIDENTE



IL SEGRETARIO COMUNALE



IL CONSIGLIERE ANZIANO




CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto Segretario certifica, su conforme attestazione dell'Addetto, che la presente Deliberazione:

- E' stata pubblicata all'Albo Pretorio il giorno 14.3.2007 e vi rimarrà per 15 giorni consecutivi.
- E' rimasta affissa all'Albo Pretorio per gg. 15 consecutivi dal 14.3.07 al 29.3.2007


L'impiegato Resp.



Mirto li, 12.4.2007



IL SEGRETARIO COMUNALE



Il sottoscritto Segretario Comunale, visti gli atti d'ufficio,

ATTESTA

Che la presente deliberazione, in applicazione della legge regionale 3 Dicembre 1991. N. 44 è stata pubblicata all'Albo Pretorio per quindici giorni consecutivi dal 14.3.2007 al 29.3.2007 come previsto dall'art. 11, a seguito degli adempimenti sopra attestati:

X E' DIVENUTA ESECUTIVA IL GIORNO: 24.3.2007 decorsi 10 giorni dalla pubblicazione art.12 L.R.44/91

La presente è immediatamente esecutiva (art. 12 L.R. 44 Li, _____)

Dalla Residenza Municipale, li 24.5.2007



IL SEGRETARIO COMUNALE

